



Asmel Consortile s.c. a r.l.
Rete di committenza pubblica
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoli
info@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003
www.asmecomm.it

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Oggetto: Affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo per il periodo dal 01/06/2022 al 31/05/2027

CIG: 91532225BE

Articolo 1. Finalità

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e consulenza in materia assicurativa, in favore del Comune di Nizza Monferrato (AT), ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i. ed ai vari provvedimenti e regolamenti IVASS in materia.

L'espletamento del servizio sarà a titolo non oneroso per il Comune con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del soggetto aggiudicatario (in seguito denominato "Broker"), il quale non potrà impegnare in alcun modo l'Ente se non preventivamente autorizzato.

L'opera del Broker verrà remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno stipulate le polizze.

Attualmente il pacchetto assicurativo è gestito da Broker assicurativo.

Il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito alla presente procedura è il n° **Z93346A991**

Tabella

n. 1- Oggetto dell'appalto

N.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondario)	Importo
1.	Servizio di brokeraggio assicurativo (come disciplinato dal D. Lgs. 209/2005 s.m.i. e dai regolamenti IVASS)	66518100-8	P	€ 28.288,13
Importo stimato a base di gara				€ 28.288,13

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore presunto del servizio, per tutta la durata contrattuale (5 anni), per l'eventuale proroga tecnica (massimo 6 mesi) è pari a € 28.288,13. Per il dettaglio del calcolo si rimanda al documento n. 5 "Calcolo della base d'asta".

Il raggiungimento di tale importo non è comunque garantito, né il Comune di Nizza Monferrato (AT) è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo.

Articolo 2. Prestazioni oggetto dell'affidamento

Il Broker si impegna a fornire al Comune supporto completo in materia assicurativa; in particolare il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di Nizza Monferrato e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

1) **Analisi dei rischi** in capo al Comune di Nizza Monferrato. Sarà compito del Broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo all'Ente e all'assetto normativo di riferimento.

2) **Formulazione**, entro il termine di 6 mesi dalla decorrenza dell'appalto, di uno **specifico programma assicurativo**, in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc., completi e confacenti alle esigenze dell'Ente tendente all'ottimizzazione delle coperture e finalizzato anche al conseguimento di economie di spesa, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o in scadenza, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione espressa nei modi di legge.

3) **Costante monitoraggio del programma assicurativo** dell'Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione espressa nei modi di legge. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio, è richiesto al Broker di:

- ❖ predisporre entro il mese di marzo di ogni anno specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente almeno:
 - a) l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
 - b) la verifica del programma assicurativo dell'Ente e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere con indicazione degli interventi effettuati, dei risultati ottenuti, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie migliorative da attuare a breve e medio termine;
- ❖ segnalare nuovi rischi e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto ovvero delle mutate condizioni, fornendo l'assistenza necessaria per la stipula di nuove polizze e/o per l'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere. Tali segnalazioni dovranno essere fatte anche in corso d'anno;
- ❖ proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti potranno essere dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative, o saranno da concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dal Comune entro i termini individuati dal Comune stesso. Qualora nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il Broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo al Comune di Nizza Monferrato con congruo anticipo, allo scopo di consentire al Comune stesso di attivare, se ritenuto possibile ed opportuno, tutte le procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa.
- ❖ Valutazione costi/benefici delle coperture, al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti.

4) **Collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative** (anche per singole polizze) e nell'espletamento delle procedure di gara, in tempo utile, per la stipula delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze dell'Ente. In particolare, assistenza tecnica e predisposizione dettagliata dei capitoli con i relativi massimali, franchigie, scoperti, ecc., delle clausole specifiche da introdurre nelle polizze e della documentazione necessaria per lo svolgimento delle gare di appalto, da espletarsi ai sensi di legge.

Assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara anche con predisposizione di apposite relazioni e documenti.

5) **Assistenza e consulenza per la gestione dei contratti assicurativi**, comprese le polizze già in corso alla data di inizio del servizio, consistente almeno in:

- a) segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
- b) controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
- c) segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e relativi importi (almeno 30 giorni prima della scadenza) ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa (aggiornamento valori assicurati e normativa, regolazione premi, variazione rischi, ecc.);
- d) pagamento dei premi assicurativi (sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso) secondo quanto specificato al successivo art. 11.
- e) puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, di tutti gli adempimenti contrattuali ed in particolare in relazione alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio, ecc.;
- f) analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'Ente delle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione.

6) Gestione dei sinistri passivi e attivi consistente in:

- a) assistenza tecnica per apertura e gestione dei sinistri; in particolare assistenza nella trattazione delle pratiche relative ai sinistri, passivi ed attivi (compreso il cd. Indennizzo Diretto) nelle varie fasi di trattazione e compresi quelli già verificatisi ed ancora pendenti alla data di conferimento del servizio, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione da parte delle imprese di assicurazione, sia nei confronti dell'Ente che dei terzi danneggiati. Il Broker dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro. Dovrà essere posta particolare cura e attenzione ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi a cittadini/utenti.

In questo ambito, si richiede l'elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, anche in termini di consulenza per la prevenzione dei sinistri;

- b) assistenza nell'analisi ed individuazione di pratiche per le quali risulti opportuno/necessario aprire posizione di sinistro (ricorsi, citazioni, ecc.);
- c) possibilità per il personale comunale addetto alla gestione dei sinistri di poter accedere ad una piattaforma informatica (costantemente aggiornata: verrà valutata anche la frequenza dell'aggiornamento dei dati proposta), con proprie chiavi di accesso che assicurino adeguata riservatezza, ed accesso ai soli soggetti abilitati, in modalità di sola visualizzazione, al fine di poter consultare in autonomia ogni fase del sinistro gestito dalle Compagnie di Assicurazione (per es.: data di apertura del sinistro, stato attuale della pratica, se si è in attesa di documentazione richiesta, e comunque quali adempimenti sono in corso), e fino alla chiusura, comprendendo la registrazione di ogni fase, come, ad esempio, eventuali contenziosi, eventuale franchigia corrisposta, entità del danno rimborsato etc.), e la registrazione della data di chiusura del sinistro. La piattaforma dovrà contenere anche informazioni relative alle polizze (scadenze, scadenza pagamento dei premi etc). Il sistema dovrà essere personalizzato in base alle esigenze del Comune di Nizza Monferrato, e dovrà essere compresa la formazione del personale comunale per l'uso dell'applicativo;
- d) elaborazione di rapporti trimestrali sull'andamento dei sinistri passivi (in particolare polizza r.c.t.) con produzione di un report contenente l'elenco di tutti i sinistri, l'elenco di quelli liquidati con il relativo importo, l'elenco di quelli riservati, di quelli dichiarati senza seguito e di quelli respinti, corredato dalle pertinenti valutazioni tecniche;
- e) dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati e degli interventi opportuni, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine;
- f) azione di sollecito nei confronti delle compagnie, nell'eventualità di inadempienze contrattuali e nella chiusura, in tempi rapidi, dei sinistri.

Il Broker si impegna ad esprimere e formalizzare una propria valutazione sul corretto operato delle Compagnie di Assicurazione in relazione agli importi liquidati.

La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione stessa.

7) Formazione ed aggiornamento del personale comunale, addetto alla gestione dei contratti assicurativi, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti di assicurazione e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni. Gli interventi formativi, anche in modalità on-line, (che dovranno avere una durata, per ogni anno, non inferiore alle 8 ore da ripartirsi nel corso di dodici mesi), dovranno essere prestati secondo le modalità e i termini indicati nella offerta tecnica presentata in sede di gara.

Nell'ambito dell'attività di formazione il Broker dovrà provvedere anche alla trasmissione di informazioni ed aggiornamenti inerenti innovazioni legislative e/o giurisprudenziali rilevanti per l'attività in oggetto.

8) Supporto formativo, assistenza e consulenza ai servizi comunali (anche con la resa di pareri in forma scritta, che dovranno essere resi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta) su questioni in materia assicurativa o attinente, con riferimento in particolare:

- a) all'individuazione delle coperture assicurative e dei massimali idonei da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;

- b) ai pareri circa la regolarità di cauzioni e garanzie prestate da terzi;
- c) alle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- d) all'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, concessione, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
- e) alla consulenza ed assistenza, se richiesto, a favore degli Amministratori e dei dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche attinenti l'attività prestata per il Comune.

9) Effettuare tutte le prestazioni offerte nel progetto di gestione di gara.

L'elenco di cui sopra non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare, in ogni modo, eventuali esigenze peculiari del Comune, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Articolo 3. Durata del contratto

Il servizio avrà durata di 5 anni a decorrere dal 01/06/2022, ed eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi. Il rapporto contrattuale sarà rescindibile annualmente con preavviso, da inoltrarsi, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, a mezzo PEC.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

Il Broker si impegna ad iniziare lo svolgimento del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto.

In caso di scadenza naturale o anticipata del servizio, il Broker, su richiesta del Comune, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 180 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle consegne al nuovo Broker o all'Ente.

Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione del Broker dal Registro di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i..

Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

Articolo 4. Variazioni e/o aggiunte al servizio

Il Comune di Nizza Monferrato si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possano ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio, oltre quelle che si dovessero rendere necessarie in caso di aumento o diminuzione delle attività del Comune e/o del numero degli utenti.

Il Broker affidatario dovrà, se richiesto, estendere, alle medesime condizioni, le prestazioni oggetto del presente capitolato anche ad Enti ed Aziende controllate dal Comune; ciò fermo restando che la decisione di richiedere tale estensione rimane nella insindacabile discrezionalità di ognuna delle Amministrazioni interessate di concerto con il Comune di Nizza Monferrato.

Articolo 5. Referente unico del Broker

Il Broker si impegna a designar un proprio incaricato in possesso dei requisiti professionali idonei e di adeguata esperienza lavorativa, quale Referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato; in particolare il Referente unico dovrà essere iscritto al registro degli intermediari assicurativi di cui al D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 s.m.i..

Tale Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, ecc.), ed il sostituto del Referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza

lavorativa.

Dovranno parimenti essere individuati e comunicati eventuali altri referenti per la trattazione delle specifiche problematiche e/o procedure.

Articolo 6. Corrispettivo

L'affidamento di cui al presente capitolato non comporta per il Comune alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione offerta dal Broker in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Verrà concordata tra Amministrazione e Broker adeguata clausola, da inserire nei capitolati d'onori e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Il Broker aggiudicatario si impegna a lasciare invariate, per i contratti in essere e sino alla scadenza degli stessi, le percentuali attualmente applicate alle compagnie assicurative. Alla scadenza dei suddetti contratti, il Broker applicherà le percentuali offerte in sede di gara.

Non competerà alcun corrispettivo l'analisi di nuovi rischi o l'elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui il Comune non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito della gara per l'aggiudicazione di polizze.

Il Broker, nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con il Comune secondo le previsioni contenute nel presente capitolato speciale e nel disciplinare, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi a periodi successivi a quello in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Articolo 7. Penalità

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni pattuite, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle stesse, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale di valore compreso fra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.000,00, in relazione all'inadempimento rilevato. L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza a seguito della quale la Società avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione.

La penalità sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell'importo originario dovrà aver luogo entro 10 giorni. L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento del maggior danno subito. L'applicazione nel corso di ciascun anno solare di n. 3 penali consente all'Amministrazione Comunale di richiedere la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di informare degli inadempimenti gli aventi diritto ed in particolare IVASS e Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 8. Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

1. impiegare i propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
2. garantire, su richiesta del Comune, incontri con il Responsabile del servizio comunale, in presenza nella sede comunale, con periodicità settimanale, anche in assenza di problematiche specifiche o contingenti;
3. svolgere il servizio alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato, al disciplinare ed all'offerta presentata, nell'interesse del Comune e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
4. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
5. non intraprendere attività o azioni o sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il Comune senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi

precedentemente assunti dallo stesso;

6. mettere a disposizione del Comune di Nizza Monferrato ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
7. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Comune;
8. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative;
9. mantenere per tutta la durata dell'affidamento apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali di cui agli artt. 110 e 112, comma 3 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i., con un massimale pari ad almeno Euro 1.500.000,00 (Euro un milione cinquecentomila/00), e comunque pari a quello dichiarato in sede di offerta.

Dalla data di decorrenza del servizio, inoltre, il Broker è tenuto a:

- a. assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- b. tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile.

Sono a carico del Broker:

- tutti gli oneri e le spese necessari per l'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio.

Il Comune avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D. Lgs. n. 209 del 07.09.2005 s.m.i. ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Il Comune di Nizza Monferrato si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio;
- effettuare il pagamento dei premi al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, come dettagliato nel successivo art. 11.

Articolo 9. Obblighi di riservatezza e segretezza

E' fatto obbligo al Broker ed ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori di mantenere riservati i dati, i documenti, le informazioni ed altro materiale di cui vengano in possesso nello svolgimento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.

Al termine del rapporto contrattuale, le banche dati dovranno essere trasferite in proprietà e nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale, senza possibilità per il Broker di reclamare indennizzi o altre pretese risarcitorie o ristoratorie. Le stesse dovranno essere perfettamente aggiornate ed in linea con le azioni ed i documenti trasmessi agli utenti ed al Comune.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.", ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione del servizio regolamentato dal presente capitolato e dal disciplinare.

Il Broker è individuato, in ragione dell'affidamento di cui trattasi, quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, per il quale il Comune di Nizza Monferrato risulta titolare.

Articolo 10. Svolgimento del servizio

Il Comune di Nizza Monferrato autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune l'assoluta autonomia decisionale ed in particolare la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali per il perfezionamento delle polizze, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né è in grado d'impegnare in alcun modo il Comune se non previa esplicita autorizzazione.

Il Comune si riserva la facoltà di rescindere annualmente il contratto di brokeraggio con il preavviso di cui all'art. 3 del presente capitolato.

Articolo 11. Pagamento dei premi

Il Comune si riserva la **facoltà** di chiedere al Broker di pagare i premi alle Compagnie di Assicurazione. In caso di adozione di tale modalità di pagamento, il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al Broker, il quale, a sua volta, pagherà i premi alle Compagnie di Assicurazione, in nome e per conto del Comune stesso, entro i termini e modalità contrattualmente previsti dalle polizze.

A tale scopo, il Broker dovrà trasmettere al Comune di Nizza Monferrato la richiesta e i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Il Broker, a seguito del versamento dei premi, rilascerà al Comune entro il termine di 10 (dieci) giorni dal pagamento dei premi, le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate. Si applicano le norme di cui all'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa, fatta salva la facoltà per il Comune di risolvere il contratto.

Non saranno imputabili al Comune gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.

Articolo 12. Tracciabilità e pagamento dei premi

Il Broker, con la stipula del contratto relativo al presente servizio, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

Il Broker che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Articolo 13. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e DURC

Il Broker si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Broker si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Il Broker si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e

fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano il Broker anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'aggiudicazione del servizio, ai sensi della normativa vigente, è subordinata al possesso, da parte dell'aggiudicatario, del requisito di "Regolarità contributiva". La regolarità retributiva, contributiva e assicurativa deve essere mantenuta nel corso dell'appalto in quanto requisito di ordine generale indicativo della capacità a contrattare dell'appaltatore. In relazione al rilevato inadempimento di uno o più obblighi in materia di retribuzioni, previdenza e assicurazioni obbligatorie dei lavoratori impegnati nell'appalto, la stazione appaltante può procedere a risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Broker è altresì obbligato al rispetto delle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81 del 9.4.2008).

Articolo 14. Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza del contratto di cui al presente capitolato. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'affidamento del presente servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui all'articolo che segue.

Il Broker non potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione Comunale. La sospensione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce grave inadempienza contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 15. Polizza assicurativa e Fondo di garanzia

Il concorrente aggiudicatario dovrà produrre, per il perfezionamento dell'aggiudicazione copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, della società nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali di cui agli artt. 110 e 112, comma 3 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i., con un massimale pari ad almeno Euro 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00).

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'affidamento.

Il concorrente aggiudicatario dovrà inoltre presentare copia dell'avvenuto versamento del contributo al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Articolo 16. Subappalto e cessione del contratto

Per la particolare tipologia della prestazione, l'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato ed il presente servizio non può essere ceduto a pena di nullità, salvi i casi previsti nell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Sarà consentita l'eventuale possibilità di affidare a terzi esclusivamente l'attività di formazione. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo d'impresa, è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto.

Articolo 17. Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:

- a. nel caso in cui l'affidatario venga dichiarato fallito, ovvero in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria, o di conseguente atto di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- b. gravi violazioni e/o inosservanze di quanto previsto dal capitolato, delle disposizioni legislative e regolamentari e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla Società, anche a

seguito di diffide del Comune;

- c. le omissioni degli obblighi assunti così come evidenziati nel progetto tecnico oggetto di affidamento;
- d. interruzione non motivata del servizio;
- e. i casi previsti dalla vigente legislazione;
- f. qualora venga meno del rapporto di fiducia tra le parti, trattandosi di servizio connotato dall'elemento fiduciario personale e dall' "intuitus personae".

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata o P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico della Società con cui il contratto è stato risolto. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere a carico della Società irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale, in particolare la sopravvenuta incapacità di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con particolare riferimento ad irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi con assolvimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 209/05 s.m.i., da parte dell'aggiudicatario o nel caso in cui subentrino i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m. i.

È fatto salvo ogni diritto dell'Ente al risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione comunale ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà garantire la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 180 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo Broker.

Articolo 18. Risoluzione del contratto

Il contratto può essere risolto per inadempimento di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida, con la quale venga indicato all'appaltatore un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto. Inoltre alla risoluzione contrattuale si procederà qualora la società aggiudicataria si renda colpevole di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato, ovvero ancora, qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento della società stessa nell'espletamento del servizio mediante associazione in partecipazione e cessione anche parziale del contratto. Si procederà alla risoluzione del contratto dopo 2 contestazioni, effettuate via PEC ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune; la risoluzione contrattuale sarà comunicata alla società mediante PEC, che produrrà effetto dalla data della notificazione o di ricevimento. Il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dal Comune, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Articolo 19. D.U.V.R.I

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 – comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008, è esclusa l'esistenza di interferenze che giustifichino la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) da parte del Comune e la previsione di oneri della sicurezza da interferenze. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra i Datori di Lavoro.

Per tutti gli altri rischi, resta immutato l'obbligo per ogni operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta. I prezzi offerti dovranno tenere conto degli oneri derivanti da tali obblighi.

Articolo 20. Esecuzione in danno

Qualora il Broker ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Broker stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Articolo 21. Controversie foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Alessandria.

Articolo 22. Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato e dal disciplinare dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare al D. Lgs. 50/2016 s.m.i., al D. Lgs. 209 del 07.09.2005 s.m.i., ai Regolamenti IVASS in vigore, al Codice Civile ed alle altre leggi, regolamenti, provvedimenti in materia in quanto compatibili.

Articolo 23. Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. questa Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi di legge (art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). Qualora, a seguito delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'Amministrazione procederà ad annullare l'aggiudicazione ed il servizio potrà, previa valutazione del Comune, essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese conseguenti all'inadempimento.

Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, verrà data notizia all'interessato di tali irregolarità: questi sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione.

Articolo 24. Accettazione di tutte le clausole

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, patti e condizioni riportati nel presente Capitolato Speciale, nel disciplinare e, per quanto non espressamente previsto, le norme dei vari regolamenti comunali in materia.

Articolo 25. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott. Domenico Fragalà

IL RUP
Dr. FRAGALA' Domenico
(documento firmato digitalmente)